

Art. 52.

(Inquinamento elettromagnetico e luminoso)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto rappresentato nella carta n. 52, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni e della compatibilità ambientale e paesaggistica, conforma la propria azione amministrativa, anche attraverso le intese previste ai precedenti artt. 3 e 4, per diminuire i rischi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti quali elettrodotti, stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e per sistemi satellitari.

2. Sul territorio regionale e' vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacita' dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalita' e termini previsti dalla Giunta regionale.